

CODICE DI CONDOTTA

EBRO FOODS

CODICE DI CONDOTTA DEL GRUPPO EBRO FOODS

I. ASPETTI GENERALI

1. Introduzione

Il presente Codice di Condotta (il "**Codice**" o "**Codice di Condotta**") è un aggiornamento del Codice di Condotta approvato nel 2015 dal Consiglio di Amministrazione di Ebro Foods, S.A. ("**Ebro Foods**") e fornisce indicazioni su come agire nelle relazioni interne ed esterne delle persone e delle società che compongono il gruppo guidato da Ebro Foods (il "**Gruppo Ebro Foods**" o il "**Gruppo**"), rafforzando i valori che ci contraddistinguono e stabilendo un riferimento fondamentale da seguire da parte delle persone e delle aziende del Gruppo Ebro Foods.

Il Codice è concepito come un elemento essenziale all'interno del modello di prevenzione dei reati implementato nel Gruppo Ebro Foods; quindi, è importante che sia conosciuto e osservato da tutte le persone che rientrano nel suo ambito di applicazione.

2. Definizioni

"**Codice**" o "**Codice di Condotta**": il presente documento.

"**Comitato per la Verifica, il Controllo e la Sostenibilità**": il Comitato per la Verifica, il Controllo e la Sostenibilità di Ebro Foods.

"**Ebro Foods**": La società Ebro Foods, S.A.

"**Gruppo Ebro Foods**" o "**Gruppo**": Ebro Foods, S.A. e tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'articolo 42 del Codice di Commercio.

"**Figure professionali**": dipendenti, dirigenti e amministratori di qualsiasi società del Gruppo Ebro Foods, compresi i rappresentanti permanenti degli amministratori aziendali.

"**Unità Compliance**": Comitato che riporta al Comitato per il Controllo e la Sostenibilità, dotato dell'iniziativa, dell'autonomia e delle risorse necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Tra gli altri compiti contemplati dal regolamento interno di Ebro Foods, tali compiti includono il coordinamento, la supervisione e la gestione del corretto funzionamento del modello di prevenzione dei reati del Gruppo e l'assistenza al Comitato nella supervisione del rispetto, della distribuzione e dell'interpretazione del Codice di Condotta. Le sue norme di base sono stabilite nel Codice interno di condotta di mercato.

3. Obiettivi

Il Codice, che stabilisce i principi e i valori che devono ispirare l'azione delle società e delle persone che fanno parte del Gruppo Ebro Foods e le regole vincolanti per le Figure professionali nell'esercizio delle loro funzioni, ha lo scopo di:

- Essere un riferimento formale, istituzionale per la condotta personale e professionale.
- Garantire il comportamento responsabile ed etico di tutti le figure professionali nel loro lavoro.

- Ridurre l'elemento della soggettività nelle interpretazioni personali dei principi morali ed etici.
- Creare uno strumento di standardizzazione per garantire l'attuazione progressiva in tutto il Gruppo dei dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite.
- Crescere in modo responsabile e impegnato nei confronti di tutti i nostri stakeholder.

4. Ambito di applicazione

4.1. Il Codice è vincolante per tutte le figure professionali, indipendentemente dal loro livello gerarchico, posizione e collocazione geografica.

4.2. Il Codice è inoltre vincolante, nei termini qui stabiliti, per i clienti, i fornitori, gli azionisti e gli altri stakeholder con cui il Gruppo Ebro Foods interagisce nelle sue operazioni, nella misura in cui i valori, i principi e le regole qui enunciati possano essere applicabili a loro e il Gruppo disponga delle facoltà necessarie per renderli effettivi.

4.3. L'ambito di applicazione potrà essere esteso a qualsiasi altra persona vincolata con il Gruppo o con le figure professionali quando, per la natura stessa del suddetto vincolo, le loro azioni possano influire in qualsiasi modo sulla reputazione del Gruppo o di una qualsiasi delle sue società.

4.4. I contenuti del Codice prevarranno su eventuali norme interne contraddittorie, salvo che queste ultime stabiliscano requisiti comportamentali più stringenti.

4.5. Le figure professionali vincolate da altri codici di condotta, ai sensi delle leggi nazionali che disciplinano le loro società, sono comunque vincolate ad accettare e rispettare il Codice. Sarà stabilito un adeguato coordinamento, laddove possibile, affinché gli altri codici di condotta recepiscono i principi, la visione e i valori del Codice di condotta.

4.6. I soggetti di cui ai paragrafi precedenti avranno la responsabilità di assicurare il rispetto e l'osservanza del Codice, indipendentemente dalle rispettive posizioni all'interno del Gruppo. Il mancato rispetto del Codice non sarà tollerato e chiunque segnali comportamenti sospetti o illeciti o attività in violazione del presente Codice sarà sanzionato per questo motivo.

4.7. Qualsiasi violazione o infrazione del Codice che sia qualificata come illecito sul lavoro sarà sanzionata ai sensi della legge sul lavoro, fatta salva ogni altra responsabilità in cui il trasgressore possa incorrere e le misure correttive che dovessero essere adottate dalle diverse società del Gruppo in applicazione delle leggi vigenti.

5. Monitoraggio e controllo dell'applicazione del Codice di Condotta

5.1. Il Gruppo adotta progressivamente le misure che possono essere ritenute necessarie di volta in volta per far rispettare tutti i valori, i principi e le regole stabiliti nel presente

Codice, divulgandone tra i destinatari il contenuto e risolvendo i dubbi eventualmente derivanti dalla sua applicazione.

5.2. Il Comitato per la Verifica, Controllo e Sostenibilità ha il compito di monitorare e controllare l'applicazione del Codice, coadiuvato dall'Unità Compliance.

5.3. Il Comitato per la Verifica, il Controllo e la Sostenibilità riferirà regolarmente al Consiglio di amministrazione di Ebro Foods su qualsiasi domanda sollevata in merito all'interpretazione e all'applicazione del Codice di Condotta, al modo in cui sono stati risolti, al livello di conformità al Codice e a qualsiasi incidente ad esso correlato o violazione dello stesso.

6. Sviluppo e modifica del Codice

6.1. Il Codice di Condotta, per sua natura, non può coprire tutte le situazioni potenziali, ma si limita a stabilire criteri fondamentali per orientare la condotta delle figure professionali e, se necessario, risolvere eventuali dubbi che dovessero sorgere nello svolgimento delle loro mansioni professionali.

6.2. Ebro Foods, in qualità di capogruppo, o ciascuna delle società del Gruppo Ebro Foods, possono stabilire e sviluppare regole e procedure specifiche per l'azione nei rispettivi settori di attività e in relazione a determinate questioni, rispettando in ogni momento la visione, i valori e le regole di condotta stabilite nel Codice.

6.3. Il Comitato per la Verifica, il Controllo e la Sostenibilità sarà immediatamente informato di qualsiasi inosservanza del Codice di Condotta, anche quando richiesto dalle leggi nazionali in vigore in uno qualsiasi dei paesi in cui opera il Gruppo Ebro Foods. Tale comunicazione può essere effettuata dal Professionista interessato o da qualsiasi altro Professionista che ne venga a conoscenza, attraverso il canale di segnalazione disciplinato nella Sezione VII del Codice.

II. MISSIONE, VISIONE E VALORI DEL GRUPPO EBRO FOODS

7. Missione, visione e valori

7.1. La *mission* del Gruppo è quella di fare ricerca, creare, produrre e commercializzare alimenti ad alto valore aggiunto che, oltre a soddisfare le esigenze nutrizionali della comunità, migliorino la salute e il benessere della stessa.

7.2. La visione del Gruppo è quella di raggiungere una crescita sostenibile garantendo al contempo un comportamento etico e l'integrità personale e professionale della propria attività, creando valore per gli azionisti e gli altri stakeholder, minimizzando l'impatto delle proprie attività sull'ambiente, migliorando la qualità della vita della comunità e soddisfacendo le esigenze dei propri clienti e consumatori.

7.3. I valori sostenuti dal Gruppo sono:

- Leadership
- Trasparenza
- Onestà

- Responsabilità
- Integrità
- Cultura dello sforzo
- Orientamento verso la creazione di valore
- Responsabilità nei confronti dell'ambiente
- Vocazione al servizio
- Orientamento verso le persone
- Innovazione
- Sostenibilità a lungo termine
- Adempimento rigoroso della legislazione vigente

III. PRINCIPI GENERALI DEL GRUPPO EBRO FOODS

8. Principi generali

La politica di Gruppo va oltre la mera osservazione e il rispetto di tutte le leggi e dei regolamenti applicabili a ciascuna attività, il che implica:

- Non prendere alcuna decisione senza considerare il loro valore etico e il loro impatto sull'ambiente.
- Rifiutare alternative non etiche, così come altre vengono respinte sulla base del fatto che sono economicamente non sostenibili.
- Tenere conto degli effetti collaterali di ogni singola azione.
- Nel prendere decisioni, considerare gli stakeholder coinvolti e rispettare i loro diritti.
- Armonizzare le esigenze etiche con gli altri risultati raggiunti.
- Ricercare sempre la massima credibilità e trasparenza possibile.
- Astenersi dall'utilizzare indebitamente la posizione sul mercato del Gruppo Ebro Foods. Non è sconveniente citare i vantaggi che derivano dalla nostra posizione, ottenuta grazie al legittimo successo delle nostre attività, purché non vi sia imposizione nei confronti di altre persone od organizzazioni.
- Coinvolgere le figure professionali in azioni per migliorare la resa presente e futura dell'azienda.

- Formare, in maniera continuativa, le figure professionali come elemento basilare per raggiungere l'eccellenza, la leadership e l'adattamento tempestivo alle mutevoli circostanze ambientali.

IV. LE FIGURE PROFESSIONALI DEL GRUPPO EBRO FOODS

9. Impegno per i diritti umani

9.1. I rapporti tra tutte le figure professionali devono essere sempre improntati al rispetto della dignità altrui e alla non discriminazione.

9.2. Il Gruppo vieta l'abuso di autorità e qualsiasi tipo di molestia fisica o psicologica, nonché qualsiasi altro comportamento che possa generare un ambiente di lavoro intimidatorio, offensivo o ostile.

9.3. Il Gruppo non impiegherà minorenni e rifiuta qualsiasi forma di lavoro minorile diretto o indiretto.

9.4. In nessuna società del Gruppo si permette il lavoro forzato e obbligatorio.

9.5. Il Gruppo promuove e sostiene il principio della parità di trattamento e delle pari opportunità per tutte le figure professionali, indipendentemente dalla razza, dal colore, dalla nazionalità, dall'origine etnica, dalla religione, dal sesso, dalle inclinazioni politiche o sessuali, dallo stato civile, dall'età, dalla disabilità o dalle responsabilità familiari, quale principio ispiratore di tutte le politiche delle risorse umane e applicabile nel reclutamento delle figure professionali, nella formazione, nelle opportunità di carriera, nei livelli retributivi e in tutti gli altri aspetti dei rapporti con le figure professionali.

9.6. Il Gruppo non impedisce o limita l'esercizio da parte delle sue figure professionali del diritto alla libertà di associazione, di appartenenza sindacale e di attività e di contrattazione collettiva, in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.

9.7. Il Gruppo rispetta e promuove i diritti umani e riconosce che gli stessi sono diritti fondamentali e universali che devono essere interpretati e riconosciuti in conformità con quanto stabilito dalle leggi e dalle pratiche internazionali; in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e i principi proclamati dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO).

10. Lealtà professionale

Le figure professionali del Gruppo agiscono in ogni momento nel migliore interesse dell'azienda, con lealtà e con un uso adeguato dei mezzi e delle risorse messe a loro disposizione, evitando qualsiasi azione che possa essere dannosa per l'azienda. In particolare, conformemente a tale regola generale, essi devono:

(i) Proteggere e prendersi cura dei beni del Gruppo di cui dispone o a cui ha accesso, non facendone un uso ulteriore rispetto a quello necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni.

(ii) Garantire che le spese siano effettuate unicamente per adempiere le proprie responsabilità lavorative.

(iii) Adottare ogni precauzione per proteggere i sistemi informatici, di elaborazione dati e di telefonia, prestando particolare attenzione all'attuazione delle misure di sicurezza disponibili ed evitando qualsiasi uso inadeguato del telefono, della posta elettronica, dell'accesso a Internet e di altri dispositivi messi a disposizione.

(iv) Rispettare la proprietà industriale e i diritti d'uso corrispondenti al Gruppo in relazione a qualsiasi strumento o qualsiasi lavoro sviluppato o creato all'interno del Gruppo, sia attraverso il proprio lavoro professionale che quello di terzi. Pertanto, non dovranno utilizzare tali strumenti al di fuori dell'ambito professionale della loro attività lavorativa e dovranno restituire tutto il materiale che li contiene su richiesta.

(v) Rispettare le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati, trattando tutte le informazioni personali come riservate.

(vi) Utilizzare l'immagine, il nome o i marchi del Gruppo o di una qualsiasi delle sue società esclusivamente per un adeguato svolgimento dei loro doveri professionali all'interno del Gruppo.

(vii) Astenersi dall'avvalersi a proprio vantaggio di qualsiasi opportunità di business di interesse per il Gruppo.

11. Sviluppo professionale e formazione

Il Gruppo promuove lo sviluppo personale e professionale delle figure professionali al suo servizio, favorendo il miglioramento delle loro competenze e capacità. Tutte le azioni di selezione, reclutamento, formazione e promozione interna si basano su chiari criteri di capacità, competenze e merito professionale.

12. Equilibrio tra lavoro e vita privata

Il Gruppo rispetta la vita personale e familiare delle figure professionali al suo servizio, promuovendo politiche di conciliazione vita-lavoro che consentano di raggiungere il miglior equilibrio possibile tra lavoro e impegni personali delle stesse.

13. Politica delle retribuzioni

Il Gruppo si impegna ad offrire alle proprie figure professionali una remunerazione equa ed adeguata al mercato del lavoro in cui opera.

14. Impegno per la salute e la sicurezza

14.1. Il Gruppo garantisce alle figure professionali al suo servizio un ambiente di lavoro salubre e sicuro, richiedendo alle proprie aziende di adottare tutte le misure e i provvedimenti ragionevolmente necessari per massimizzare la prevenzione dei rischi sul lavoro.

14.2. le figure professionali devono prestare particolare attenzione alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di prevenire e ridurre al minimo i rischi professionali. Tutti le figure professionali saranno responsabili della manutenzione del proprio luogo di lavoro, osservando le norme e le pratiche applicabili in materia di salute e sicurezza.

15. Diritto alla privacy e alla protezione dei dati

15.1. Il Gruppo rispetta il diritto alla privacy delle figure professionali al suo servizio, in tutte le sue forme, e si impegna a non divulgare alcuno dei loro dati personali senza il loro consenso, salvo quando richiesto da obblighi di legge o da provvedimenti giudiziari o amministrativi.

15.2. Tutte le figure professionali che hanno accesso ai dati personali di altre figure professionali o di terzi nell'ambito della loro attività lavorativa sono tenute a mantenere riservate tali informazioni, rispettando in ogni momento le leggi e i regolamenti vigenti in materia di protezione dei dati.

15.3. Le società del Gruppo adotteranno inoltre le misure necessarie di volta in volta per preservare la natura riservata dei dati personali di cui possono disporre e per garantire la riservatezza del loro trasferimento, ogni volta che ciò sia necessario per scopi commerciali, in conformità con le leggi vigenti in materia di protezione dei dati.

16. Conflitti di interesse

16.1. Le figure professionali agiscono nella migliore difesa degli interessi del Gruppo e si distaccano da qualsiasi altra influenza esterna, evitando conflitti di interesse.

16.2. Si ritiene che sussista un conflitto di interessi quando gli interessi privati delle figure professionali o delle loro parti correlate interferiscono con i loro doveri e responsabilità.

16.3. In questi casi, le figure professionali che si trovino in conflitto di interessi nell'esercizio delle loro funzioni si astengono dal prendere decisioni e, in caso di dubbi su un eventuale conflitto di interessi, la persona interessata informa il proprio superiore gerarchico che, qualora lo ritenga opportuno, sottopone la situazione alla valutazione della Commissione di Revisione e Controllo.

16.4. le figure professionali si astengono dal compiere o partecipare a operazioni o attività che comportino o possano comportare un conflitto di interessi, se non preventivamente autorizzate per iscritto dalla Commissione di Revisione e Controllo. Il professionista in questione si asterrà dall'intraprendere qualsiasi azione fino a quando la Commissione non avrà risposto alla sua richiesta.

17. Regali

17.1. le figure professionali si astengono dal fare o accettare regali durante lo svolgimento dei loro doveri professionali. In via eccezionale, la consegna e l'accettazione di regali saranno consentite se (a) hanno un valore simbolico, (b) sono normali gesti commerciali o di omaggio, (c) sono intesi a promuovere l'immagine del Gruppo e dei suoi prodotti o, per i regali ricevuti da un Professionista, l'immagine o i prodotti della persona che offre il regalo, e (d) non sono vietati dalla legge o da pratiche commerciali generalmente accettate. Per valutare se i regali siano conformi alle pratiche commerciali ammesse si tiene conto anche del fatto che siano occasionali o ricorrenti.

17.2. In nessun caso possono essere dati o accettati regali in denaro.

17.3. Ai fini del presente Codice, per "regalo" si intende qualsiasi tipo d'attenzione, gesto, favore o compenso, in denaro o in natura, fatto, dato o ricevuto da una figura professionale.

17.4. Le figure professionali non devono fare o accettare regali che possano in alcun modo essere considerati corruzione o commissione da o da qualsiasi altra parte coinvolta, come dipendenti pubblici, dipendenti di altre società, partiti politici, clienti, fornitori, fornitori di servizi o azionisti. La corruzione, che è espressamente vietata, include l'offerta o la promessa diretta o indiretta di qualsiasi tipo di beneficio o vantaggio improprio, o qualsiasi strumento che lo nasconda, o il traffico di influenza.

17.5. Le figure professionali non faranno né accetteranno regali o omaggi che influiscano, o possano influire, o si possano interpretare come influenti nell'esercizio del proprio incarico o nell'assunzione di decisioni sia da parte della persona che li compie, sia da parte di quella che li riceve.

17.6. Ogni dipendente è responsabile della conoscenza e dell'adeguata valutazione delle pratiche locali, tenendo conto degli interessi e della reputazione del Gruppo. In ogni caso, particolare attenzione sarà posta nell'evitare omaggi che possano essere interpretati come eccedenti la normale pratica commerciale o gesti di omaggio, o che possano in qualsiasi modo essere considerati rispondenti all'intenzione di chi effettua il regalo di ottenere un trattamento di favore, o che siano inappropriati per qualsiasi altro motivo.

17.7. Qualora, da parte di una figura professionale, sorgessero dei dubbi sull'adeguatezza di un regalo o di un omaggio ricevuto o che si desidera fare, questi dovrà consultare il proprio superiore. Nel caso in cui i superiori interpellati secondo la scala gerarchica crescente nutrissero a loro volta dei dubbi, la questione sarà esaminata fino ad arrivare all'Unità di Compliance, che interverrà definitivamente sulla questione.

17.8. Eventuali omaggi ricevuti dalle figure professionali che non rispettino il Codice saranno restituiti o, qualora ciò non sia possibile, saranno impiegati secondo le indicazioni dell'Unità di Compliance.

18. Informazioni riservate e confidenziali

18.1. Le figure professionali manterranno il più assoluto riserbo e tratteranno in maniera riservata tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza durante la loro attività professionale

18.2. Le informazioni riservate e confidenziali saranno soggette a segreto professionale, senza che il contenuto delle stesse possa essere trasmesso a terzi, fatti salvi i casi di autorizzazione esplicita da parte dell'organo amministrativo della società del Gruppo all'interno della quale ha luogo lo svolgimento delle funzioni o, in ultimo, da parte della Commissione di Revisione e Controllo, ad eccezione di eventuali richieste da parte delle autorità legislative, giudiziarie o amministrative.

18.3. Il Gruppo e tutte le figure professionali al suo servizio utilizzeranno i mezzi a disposizione volti a garantire la sicurezza e applicheranno i provvedimenti necessari a proteggere le informazioni riservate e confidenziali registrate su supporto fisico o elettronico onde fronteggiare qualsiasi rischio interno o esterno di accesso non consentito, manipolazione o distruzione, sia intenzionale, sia accidentale. A questo proposito, le figure professionali, nelle relazioni con terze parti, manterranno la riservatezza sul contenuto del proprio lavoro.

18.4. La divulgazione di informazioni riservate o il loro utilizzo per scopi privati costituisce una violazione del presente Codice.

18.5. Qualsiasi ragionevole indizio di fuga di informazioni riservate e confidenziali e di utilizzo delle stesse per le proprie finalità dovrà essere comunicato da coloro che ne abbiamo conoscenza ai propri superiori e/o, secondo i casi, alla Commissione di Revisione e Controllo. L'immediato superiore di colui che effettua la comunicazione dovrà notificarlo, a sua volta, per iscritto alla suddetta Commissione di Revisione, attraverso la sua Segreteria.

18.6. Tale obbligo di riservatezza sarà mantenuto anche dopo la risoluzione del contratto del Professionista con una qualsiasi delle società del Gruppo.

19. Informazioni privilegiate

19.1. Per "Informazioni privilegiate" s'intendono quelle informazioni concrete sul Gruppo o sulle sue attività che non siano di pubblico dominio e che, se fossero pubbliche o rese pubbliche, potrebbero influenzare il mercato o le quotazioni delle azioni di Ebro Foods.

19.2. Le figure professionali pur dopo aver avuto accesso a una qualsiasi delle informazioni privilegiate del Gruppo, non dovranno comunicarla a nessun terzo estraneo all'operazione alla quale la stessa informazione privilegiata si riferisca.

V. I RAPPORTI DEL GRUPPO EBRO FOODS

20. Rapporti con gli azionisti

20.1. Il Gruppo si impegna a realizzare per gli azionisti di Ebro Foods (gli "**Azionisti**") non solo il massimo profitto possibile, ma anche un profitto duraturo nel tempo.

20.2. Ebro Foods si impegna a fornire agli Azionisti in modo tempestivo, equo e trasparente tutte le informazioni che riguardano direttamente o indirettamente lo sviluppo del Gruppo e la sua attività. Di conseguenza, li informerà preventivamente attraverso gli organi ufficiali e subito dopo per mezzo degli agenti esterni, mezzi di comunicazione e analisti.

20.3. Ebro Foods rispetta e protegge i diritti degli azionisti di minoranza, vietando qualsiasi uso sleale o abusivo di informazioni privilegiate o corrispondenti.

Ebro Foods s'impegna a seguire i principi generalmente accettati in materia di Governo Societario. Ebro Foods adempie largamente le Raccomandazioni raccolte nel Codice Unificato del Buon Governo adottato in Spagna, dandone notizia nelle Relazioni Annuali Del Governo Societario che Ebro Foods approva annualmente e che restano a disposizione di tutti gli interessati, consultabili nel sito web societario di Ebro Foods.

21. Rapporti con i fornitori

21.1. Il Gruppo promuove la valutazione e la selezione dei propri fornitori sulla base di criteri sociali, etici e ambientali, al fine di selezionare quelli che, oltre ad offrire le migliori condizioni contrattuali, condividano i principi e gli impegni descritti nel presente Codice.

Il Gruppo si relazionerà con i fornitori di beni e servizi in modo etico e lecito. Si eviteranno comportamenti finalizzati a conseguire trattamenti di favore. Nessuna figura professionale potrà ricevere regali da fornitori o fabbricanti di prodotti consumati in azienda, sotto forma di denaro, servizi o articoli, promozionali o no, di alto valore, che superino ragionevolmente le abituali norme di cortesia, secondo quanto stabilito nella Regola 17 (paragrafo IV del

Codice). Allo stesso modo, le figure professionali non dovranno consegnare omaggi che possano causare imbarazzo nei nostri fornitori o possano essere mal interpretati da parte di terzi.

21.2. I prezzi e le altre informazioni indicate dai fornitori sono riservati e non possono essere utilizzati al di fuori del Gruppo se non preventivamente autorizzati per iscritto.

21.3. Nella selezione dei propri fornitori, il Gruppo valuterà quelli che (i) rispettano le leggi e i regolamenti in vigore, (ii) rispettano i diritti umani proclamati a livello internazionale e (iii) assicurarsi di non violare o abusare dei diritti umani nell'ambito delle loro operazioni commerciali.

21.4. le figure professionali coinvolti nella selezione dei fornitori devono evitare qualsiasi situazione che possa renderli di parte o influenzare la loro obiettività professionale, dichiarando eventuali conflitti di interesse e astenendosi dal partecipare alla relativa selezione.

21.5. Se del caso, i fornitori devono assicurarsi che le aziende da loro subappaltate lavorino secondo i valori, i principi e gli standard contenuti nel presente Codice e nell'ambito delle corrispondenti disposizioni di legge.

21.6. Nella selezione dei fornitori, il Gruppo valuta la promozione e il rispetto da parte dei candidati dei seguenti principi:

- Abolire tutte le forme di lavoro minorile.
- Eliminare tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio.
- Evitare la discriminazione in qualsiasi lavoro.
- Rispettare l'orario massimo di lavoro e i salari minimi stabiliti dalle leggi nazionali in vigore nel paese in cui operano.
- Assicurarsi che i propri dipendenti svolgano il proprio lavoro nel rispetto degli standard di sicurezza e igiene sul lavoro.

21.7. Il Gruppo valuterà inoltre l'impegno dei potenziali fornitori a ridurre al minimo l'impatto ambientale delle loro attività e a promuovere lo sviluppo e la diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente.

21.8. Il Gruppo eviterà di mantenere rapporti con fornitori che partecipino a qualsiasi atto corruttivo, estorsione o concussione che possa violare al rispetto delle regole commerciali generalmente accettate e ai principi del Codice.

21.9. Il Gruppo valorizza positivamente i fornitori che esprimono il proprio impegno nei confronti dei principi promossi nel presente Codice accettandoli e rispettandoli.

22. Rapporti con i consumatori e i clienti

22.1. Il Gruppo si impegna a offrire servizi e prodotti di alta qualità secondo i requisiti e gli standard di qualità stabiliti dalla legge e dalla propria politica di sicurezza alimentare e qualità.

22.2. Il Gruppo si impegna a raggiungere la massima trasparenza in tutte le informazioni scambiate con i consumatori e i clienti, al fine di mantenere un elevato grado di fiducia.

22.3. Il Gruppo garantisce la riservatezza dei dati dei propri clienti, impegnandosi a non divulgarli a terzi se non in conformità alle leggi vigenti o nel rispetto di norme o ordinanze giudiziarie o amministrative. I dati personali dei clienti saranno ottenuti, utilizzati e trattati in modo tale da garantire il rispetto delle leggi sulla protezione dei dati personali di volta in volta in vigore.

22.4. Tutti le figure professionali che, in virtù della loro attività, hanno accesso ai dati dei clienti, devono mantenere tali dati riservati e rispettare tutte le leggi applicabili in materia di protezione dei dati personali.

23. Rapporti con la concorrenza

23.1. Il Gruppo si impegna a competere lealmente sui mercati in cui opera, favorendo la libera concorrenza, rispettando le leggi vigenti ed evitando qualsiasi comportamento abusivo o pratica restrittiva.

23.2. Il Gruppo vieta qualsiasi azione che comporti concorrenza sleale e si impegna a garantire il rispetto delle leggi sul commercio leale applicabili nei Paesi in cui opera.

23.3. Le figure professionali si astengono da qualsiasi uso illecito delle creazioni, delle opere, dei segni distintivi o, in generale, dei diritti di proprietà intellettuale e industriale dei concorrenti e di terzi.

24. Tutela dell'ambiente

24.1. Il Gruppo dichiara il proprio impegno per il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente.

24.2. Il Gruppo implementa nelle proprie società strumenti adeguati e ragionevoli per minimizzare l'impatto delle proprie attività sull'ambiente, in un'ottica di riduzione dell'inquinamento, uso razionale delle risorse, minimizzazione dei consumi di acqua, carta ed energia, riduzione della produzione di rifiuti e delle emissioni, favorendo il riciclo e ricercando l'eco-efficienza.

24.3. Il Gruppo vigila affinché le sue società rispettino le leggi ambientali applicabili alle loro operazioni e qualsiasi impegno aggiuntivo assunto volontariamente.

24.4. Il Gruppo promuove inoltre l'attuazione di buone pratiche ambientali tra i propri fornitori e clienti.

25. Rapporti con la società

25.1. Il Gruppo realizza le sue attività in aree geografiche diverse, grazie alle quali contribuisce alla creazione di impiego e di ricchezza e sviluppo delle comunità in cui opera.

25.2. Il Gruppo è attivamente impegnato nell'azione sociale e collabora, attraverso la Fondazione Ebro Foods, congiuntamente alle Organizzazioni Non Governative, Fondazioni e Istituzioni, allo sviluppo di numerosi programmi, tra cui la formazione e l'integrazione di persone con disabilità, l'aiuto ai gruppi socialmente svantaggiati e la promozione di progetti agricoli nel Terzo Mondo.

26. Patrocini e attività sociale

26.1. In generale, l'attività sociale del Gruppo si sviluppa attraverso la Fondazione Ebro Foods. Tuttavia, la Società e le società del Gruppo potranno realizzare attività sociali e di patrocinio, sempre nell'ambito di attività e/o entità che condividano i principi etici espressi nel Codice.

26.2. L'attività sociale e i patrocini saranno valutati e approvati caso per caso, dall'organo societario corrispondente, previa valutazione della proposta presentata dal promotore. Si dovrà prestare una particolare attenzione al fine di non legare l'immagine del Gruppo o delle sue società o prodotti con attività o comportamenti che possano risultare, per qualsiasi motivo, inappropriati.

26.3. Nella valutazione delle proposte, comunque, si terrà in considerazione il fatto che attività e patrocini dovranno essere in linea con i principi contenuti nel Codice. Allo stesso tempo, ci si attende che i destinatari delle attività sociali e/o i patrocinati accettino e riconoscano come propri i principi contenuti nel Codice. A questo proposito, quando lo si ritenga opportuno o in considerazione delle circostanze del caso, l'organo decisionale potrà richiedere una valutazione e una relazione da parte dell'Unità di Compliance.

26.4. Le attività o i patrocini approvati dovranno essere oggetto di uno speciale monitoraggio per verificare sia che le attività realizzate o patrocinate si svolgano nell'ambito del rispetto dei principi del Codice, sia, laddove necessario, che i fondi o i beni apportati dal Gruppo all'attività o al patrocinio specifico siano giustamente collocati.

Il Gruppo adotterà tutti i provvedimenti che siano necessari per garantire che le disposizioni del presente articolo siano osservate nelle attività sociali e di patrocinio svolte dalla Fondazione Ebro Foods.

27. Rapporti con le autorità, gli enti normativi e le amministrazioni

27.1. I rapporti con le autorità, gli organismi, gli enti normativi e le amministrazioni saranno basati sul principio della massima cooperazione e trasparenza, fatta salva la difesa dei legittimi interessi del Gruppo.

27.2. Le figure professionali si asterranno dal realizzare in nome o in conto delle società del Gruppo Ebro Foods o in qualità di figure professionali, donazioni a partiti politici, autorità, organismi, amministrazioni pubbliche e istituzioni in generale.

28. Informazioni adeguate e veritiere

28.1. Qualsiasi falsificazione, manipolazione o uso deliberato di informazioni costituisce reato. Il Gruppo assume come principio la trasparenza informativa, consistente nell'impegno a comunicare ai mercati informazioni affidabili, siano esse finanziarie, contabili o di qualsiasi altra natura. Di conseguenza, l'informativa finanziaria interna ed esterna fornisce un quadro fedele della situazione economica, finanziaria e patrimoniale reale secondo i principi contabili generalmente accettati. Le figure professionali dovranno trasmettere le informazioni in forma veritiera, completa e comprensibile. In nessun caso si dovranno fornire, consapevolmente, delle informazioni errate, inesatte o imprecise.

28.2. I rapporti con gli investitori e gli analisti finanziari sono canalizzati attraverso l'unità responsabile delle relazioni con gli investitori di Ebro Foods.

28.3. I rapporti con i mezzi di comunicazione sono canalizzati attraverso l'unità responsabile della comunicazione di Ebro Foods. Nessuna figura professionale fornirà ai mezzi di comunicazione informazioni di qualsiasi tipo che possano influire negativamente sul Gruppo, sulle sue attività o sulle figure professionali al suo servizio, senza previa conoscenza o autorizzazione da parte del responsabile o del Consiglio d'Amministrazione di Ebro Foods..

29. Lotta contro la corruzione, le tangenti, le commissioni illegali, la concussione e il riciclo di capitali

29.1. Il Gruppo si impegna a sradicare qualsiasi forma di corruzione all'interno delle proprie società, inclusa l'estorsione, la criminalità e il riciclaggio di denaro.

29.2. Nessuna figura professionale proverà a influenzare in maniera indebita l'Amministrazione Pubblica o i suoi funzionari, ne pianificherà l'ottenimento di un trattamento di favore da parte di una qualsiasi amministrazione pubblica o partito politico.

29.3. E' proibita qualsiasi pratica corruttiva, elargizione di tangenti o pagamento di commissioni in qualsiasi forma, in azioni od omissioni, mediante la creazione o il mantenimento di situazioni di favore o irregolari, con l'obiettivo di ottenere un qualsiasi beneficio per il Gruppo, le sue società o le sue figure professionali..

29.4. Le figure professionali s'impegnano a non richiedere, accettare od offrire alcun tipo di pagamento, in contante o altro, né, in generale, nessun tipo di beneficio o vantaggio, di qualsiasi natura, non giustificato che favorisca il Gruppo, le sue società, o la stessa figura professionale o terze persone nei confronti di altre. Nello stesso modo, le figure professionali si asterranno dal fare pagamenti o realizzare altre attività illegittime aventi come oggetto quello di facilitare o velocizzare un procedimento o un'azione nei confronti di un organo giudiziario, amministrazione pubblica od organismo ufficiale in una qualsiasi parte del mondo.

29.5. Nella scelta di terzi con i quali sottoscrivere i contratti si terrà in considerazione la normativa in materia di riciclo dei capitali e, secondo le circostanze correnti, si verificherà l'eventuale esistenza di vincoli tra il candidato e le attività inadeguate o illecite, con particolare riferimento al riciclo di capitali e al finanziamento del terrorismo.

29.6. Il sospetto che terzi, già sotto contratto, stiano realizzando attività illecite in uno qualsiasi di questi ambiti, sarà sottoposto al vaglio dell'autorità competente.

29.7. Nei rapporti commerciali con fornitori e clienti, i pagamenti effettuati e ricevuti saranno regolati dal principio della massima trasparenza ed effettuati mediante bonifico bancario. Possono essere accettati anche altri strumenti di pagamento/riscossione, come gli assegni, a condizione che siano emessi secondo le disposizioni delle leggi vigenti in materia di riciclaggio di denaro. I pagamenti effettuati e ricevuti in contanti saranno ridotti al minimo indispensabile e dovranno in ogni caso essere effettuati in conformità con le disposizioni di legge di volta in volta in vigore.

VI. DIVULGAZIONE, ACCETTAZIONE E RISOLUZIONE DEI DUBBI RIFERITI AL CODICE IN AMBITO INTERNO

30. Divulgazione e accettazione tra le figure professionali

30.1. Le diverse società del Gruppo Ebro Foods diffonderanno i contenuti del presente Codice tra i loro Figure professionali mediante:

- l'invio dello stesso all'indirizzo di posta elettronica della figura professionale, quando questa ne disponga..
- esposizione del Codice sulla bacheca di ciascun luogo di lavoro.

30.2. Nello stesso modo, le unità responsabili delle risorse umane di ciascuna società ne consegneranno a mano una copia a ciascun dipendente, il quale a sua volta firmerà una lettera di presa conoscenza e di accettazione del Codice debitamente formalizzata, che si integra qui come '**Allegato I**'.

30.3. Una copia del Codice sarà consegnata anche a ciascuno delle future figure professionali nel momento della loro incorporazione, in cambio della quale si riceverà la suddetta lettera di presa conoscenza e di accettazione del Codice.

31. Risposta alle domande

31.1. Il Comitato di Audit, Controllo e Sostenibilità di Ebro Foods, sostenuto dall'Unità di Compliance, sarà l'autorità competente per vigilare sull'attuazione del Codice e risolvere qualsiasi dubbio interpretativo.

31.2. Ogni figura professionale può inviare consultazioni, suggerimenti o quesiti in merito a casi specifici che possano riguardarlo, in qualsiasi lingua, rivolgendosi alla Commissione di Revisione e Controllo all'indirizzo di posta elettronica specifica codigodeconducta@ebrofoods.es

31.3. La Commissione di Revisione e Controllo, o la persona da essa delegata, risolverà espressamente tutti i dubbi sollevati.

VII. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INFRAZIONI DEL CODICE E CANALE DI WHISTLEBLOWING AZIENDALE

32. Canale whistleblowing

32.1. Tutte le persone vincolate dal presente Codice sono obbligate a rispettarlo e a garantirne il rispetto.

32.2. Nessuno, indipendentemente dalla sua posizione all'interno del Gruppo, è autorizzato a imporre a un soggetto vincolato dal Codice di violare i contenuti dello stesso. Nessun soggetto rilevante può giustificare qualsiasi negligenza o condotta lesiva del Codice che affermi un ordine di un superiore o l'ignoranza dei contenuti del Codice.

32.3. In questo senso, chiunque sia vincolato dal Codice può segnalare, con garanzia di assoluta riservatezza e, in alcuni casi, in forma anonima, qualsiasi inadempimento o violazione di uno qualsiasi dei principi enunciati nel presente Codice e, in generale, qualsiasi atto che possa essere considerato prova di attività irregolare. Le persone interessate che rilevano una di tali situazioni la segnalano attraverso i canali appropriati e si astengono dall'intraprendere qualsiasi azione individuale per risolvere l'incidente.

32.4. A tal fine, è stato istituito un **canale di segnalazione aziendale** all'interno del sistema di segnalazione interna del Gruppo Ebro Foods e vi si può accedere attraverso il sito web dell'azienda www.ebrofoods.es.

32.5. L'accesso al Canale Corporate Whistleblowing è pubblico e gratuito.

32.6. Al ricevimento di una segnalazione, l'Amministratore di Sistema deciderà, in conformità con la Politica sul Sistema di Segnalazione Interna di Ebro Foods e sulla Protezione dei Whistleblower, la Procedura di Gestione delle Segnalazioni appropriata. La procedura determinata sarà conforme alle norme interne applicabili.

Sia il Sistema di Segnalazione Interna di Ebro Foods che la Protezione dei Whistleblower e le Regole per le Procedure di Gestione sono pubblicati sul sito web della Società www.ebrofoods.es.

- Tutte le segnalazioni di violazioni del Codice di Condotta presentate attraverso il Canale di Segnalazione Aziendale garantiscono l'applicazione dei principi stabiliti nel Sistema di Segnalazione Interna e Protezione dei Whistleblower di Ebro Foods pubblicato sul sito web della Società www.ebrofoods.es.

VIII. DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISTRIBUZIONE ESTERNA

Il presente Codice di Condotta è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ebro Foods, S.A. il 25 novembre 2015 e annulla e sostituisce il precedente Codice di Condotta, approvato il 28 marzo 2012.

Il presente Codice è applicabile a tutte le società del Gruppo Ebro Foods e a le figure professionali a partire dal 22 dicembre 2015.

Il Codice è stato modificato dal Consiglio di Amministrazione il 27 settembre 2023 per adeguare le disposizioni relative al Canale di Segnalazione Aziendale al Sistema di Segnalazione Interna del Gruppo Ebro Foods.

Il Consiglio di Amministrazione di Ebro Foods, S.A., attraverso la Commissione di Revisione e Controllo, valuterà regolarmente la conoscenza e l'efficacia del presente Codice di Condotta e adotterà le misure necessarie, se del caso, al riguardo.

Lo stesso è stato pubblicato anche sul sito web aziendale di Ebro Foods www.ebrofoods.es.

Allegato I
DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DEL CODICE DI
CONDOTTA DEL GRUPPO EBRO FOODS

Nome e Cognome:

Dipartimento:

Qualifica:

Sede di lavoro:

Società del Gruppo Ebro di cui sei dipendente:

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e ricevuto copia del Codice di Condotta del Gruppo Ebro Foods e di prenderne atto e di accettarlo, impegnandosi a rispettarne i termini nell'esercizio delle proprie funzioni professionali.

Luogo e data

.....

Firma

.....